



Comune di Senigallia  
 Area Risorse Umane e Finanziarie  
 Ufficio Ragioneria e Bilancio  
 Il Dirigente

## **NOTA SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E SULLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ARMONIZZATO 2018/2020.**

In occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, adempimento previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 193, il Consiglio comunale deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, deve provvedere ad adottare contestualmente:

1. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
2. i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194;
3. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Contestualmente, l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Con deliberazione n. 121 del 21.12.2017, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018/2020, nel rispetto delle regole disciplinanti il pareggio di bilancio e con un assetto di entrate ed uscite di parte corrente e di parte capitale tale da garantire una sana ed equilibrata gestione nell'arco del triennio. Infatti, il bilancio prevedeva la totale destinazione dei proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, al finanziamento di spese di investimento nell'ambito degli interventi specificamente previsti dall'art. 1, comma 460, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, oltre che la destinazione, per l'esercizio 2018, delle entrate correnti di carattere non ricorrente, costituite dalle entrate da recupero evasione tributaria e dalla quota dei proventi da sanzioni del Codice della Strada non specificamente destinate ai sensi dell'art. 208 del C.d.S., al netto della relativa quota di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), al finanziamento di spese in conto capitale (investimenti) e di spese correnti non ripetitive.

Successivamente all'approvazione e fino alla data odierna, il bilancio di previsione 2018/2020 è stato oggetto di alcune variazioni, adottate dai diversi organi competenti secondo il disposto dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, resesi necessarie al fine di adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa alle mutate esigenze di gestione dell'ente, le quali, tuttavia, non hanno modificato l'assetto iniziale del bilancio così come descritto. Tra queste vale la pena evidenziare:

- la determinazione del Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie n. 203 del 06.02.2018, con la quale sono state applicate al bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, quote vincolate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2017;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 30.05.2018, con la quale sono state applicate quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017,

determinato in seguito all'avvenuta approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 26.04.2018 e con la quale sono state apportate variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa nel triennio.

In occasione del presente assestamento di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018/2020, si è provveduto ad accogliere e rappresentare i mutamenti nel frattempo intervenuti nei fatti di gestione, tali da comportare richieste di variazione agli stanziamenti di entrata e di spesa inizialmente previsti, con conseguente rivisitazione dell'assetto generale di bilancio al fine di garantire il permanere degli equilibri nel tempo. Contestualmente, si è proceduto ad una verifica generale degli accertamenti e degli impegni ad oggi realizzati rispetto agli stanziamenti, con allineamento di questi ultimi alla più attendibile previsione che può essere ad oggi elaborata sia dal lato entrate che dal lato spese.

Di seguito si descrivono i principali elementi caratterizzanti la variazione in oggetto e gli interventi attuati per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

### **APPLICAZIONE QUOTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017**

Con la presente variazione si procede ad applicare al bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, ulteriori quote vincolate del risultato di amministrazione 2017 per un importo complessivo di euro 196.230,28, in relazione all'esigenza di utilizzo di contributi di parte corrente assegnati e non spesi nel corso dell'esercizio 2017. L'applicazione di tali avanzi vincolati di parte corrente è effettuata nel rispetto del pareggio di bilancio.

### **VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI PARTE CORRENTE**

*Riduzione degli stanziamenti di entrata relativi all'imposta comunale sulla pubblicità e incremento di spesa corrente a titolo di rimborso – Sentenza Corte Costituzionale n. 15 del 30.01.2018*

Con sentenza n. 15/2018, la Corte Costituzionale ha esaminato la questione relativa alle maggiorazioni delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità nel tempo applicate dai Comuni e oggetto di plurimi interventi legislativi nel corso degli anni, in quanto investita dell'esame di una questione di legittimità costituzionale circa la portata interpretativa dell'art. 1, comma 739, della Legge n. 208/2015. Nello specifico, la Corte addiviene alle seguenti conclusioni:

- il comma 739 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) salva tutti gli aumenti deliberati alla data del 26.06.2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012 di abrogazione dell'art. 11 della L. n. 449/1997) che, pertanto, i Comuni hanno legittimamente introdotto, applicato e riscosso;
- nulla stabilisce, invece, il medesimo comma 739 sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente all'anno 2012, di anno in anno, anche tacitamente in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe in precedenza maggiorate; a tale proposito la Corte specifica che la facoltà di proroga tacita introdotta dal legislatore del 2006 non possa estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, in quanto "il potere di conferma tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, deve tenere conto della legislazione vigente". Pertanto, essendo venuta meno fin dall'anno 2012 la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita delle tariffe così maggiorate sono da ritenersi illegittimi, non potendosi dare proroga a maggiorazioni non più esistenti.

In considerazione di quanto sopra e nelle more di un più chiaro delineamento della questione, peraltro ad oggi già piuttosto definito, si è ritenuto necessario intervenire sugli stanziamenti di parte corrente del bilancio di previsione 2018/2020 sotto un duplice aspetto:

- è stato ridotto lo stanziamento di entrata relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per un importo di euro 150.000,00 per ciascuna annualità, pari alla stima dell'ammontare delle maggiorazioni nel tempo applicate e di fatto abrogate, che non saranno riconfermate nelle bollettazioni future del tributo;
- prudenzialmente, si è proceduto ad un incremento dello stanziamento di spesa relativo al rimborso dei tributi per un importo annuo di euro 50.000,00 negli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di fronteggiare eventuali richieste di rimborso che potranno pervenire da parte degli utenti alla luce dell'orientamento intrapreso dalla Corte.

### ***Riduzione delle risorse spettanti a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato***

Con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.03.2018, pubblicato in GU n. 82 del 09.04.2018, è stata disposta la riduzione delle risorse spettanti al Comune di Senigallia a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato. Tale decreto costituisce attuazione di quanto stabilito dall'art. 56-bis, comma 7, del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013, e la riduzione disposta opera in conseguenza della riduzione delle entrate erariali derivante dal predetto trasferimento, trovando pertanto motivazione nella maggiore entrata per gli enti locali costituita dai proventi percepiti in relazione agli immobili utilizzati a titolo oneroso. La misura della riduzione delle risorse spettanti al Comune di Senigallia è quantificata in euro 264.221,63 annui a far data dal 2019; nell'anno 2018, la riduzione opera per l'importo totale di euro 1.069.421,22, comprensivo del recupero delle somme delle annualità pregresse a partire dall'anno 2014, quest'ultimo conteggiato in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune degli immobili in questione.

La disposizione di cui al presente decreto ha comportato un incremento di spesa corrente di euro 193.425,78 nell'anno 2018, pari alla differenza tra la riduzione delle risorse disposta dal predetto decreto ministeriale e l'importo delle riduzioni di competenza delle annualità pregresse già finanziate dall'ente, ed una riduzione di spesa corrente di euro 27.776,85 annui negli anni 2019 e 2020, pari alla differenza tra la riduzione delle risorse disposta dal decreto ministeriale e l'importo stanziato in spesa, così come calcolato sulla base dei contratti di utilizzo oneroso vigenti al momento del trasferimento.

### ***Incremento delle spese di personale***

In relazione agli intervenuti aumenti contrattuali, si è reso necessario adeguare gli stanziamenti di spesa corrente afferenti le retribuzioni del personale dipendente del comparto, al fine di adeguarli, per gli anni 2018, 2019 e 2020, alla nuova previsione annuale dei compensi da corrispondersi. Tale adeguamento è stato in parte compensato dall'utilizzo della quota accantonata stanziata nei rispettivi esercizi per i medesimi incrementi contrattuali. L'aumento netto è stato di euro 67.832,32 nell'anno 2018 e di euro 30.655,01 annui negli anni 2019 e 2020.

\*\*\*\*\*

Per il ripristino degli equilibri di bilancio in seguito alle intervenute esigenze di contrazione di entrate correnti e di incremento di spese correnti, come sopra illustrate, si è proceduto ad un corrispondente taglio di spese correnti nell'ambito degli stanziamenti indicati dalle rispettive aree

comunali e in relazione a quanto necessario per garantire gli equilibri del bilancio. Nell'anno 2018, la diminuzione di spesa corrente da attuarsi è stata in parte compensata dalla riduzione dell'accantonamento al FCDE, come descritto al paragrafo che segue.

### **ADEGUAMENTO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

Si è provveduto all'adeguamento dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuna annualità del bilancio di previsione 2018/2020, sulla base dei mutati stanziamenti di entrata e secondo quanto previsto dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011. E' stata mantenuta inalterata la percentuale di accantonamento al fondo rispetto a quella determinata in sede di ultima variazione di bilancio, pari al 77,32% per l'anno 2018 e al 100% per gli anni 2019 e 2020. La tabella seguente mostra le variazioni intervenute negli stanziamenti dell'accantonamento a FCDE rispetto agli importi pre-variazione.

<b>Anno</b>	<b>FCDE Accantonamento pre-variazione</b>	<b>Variazione FCDE</b>	<b>FCDE Nuovo accantonamento</b>
2018	2.280.928,76	-69.229,91	2.211.698,85
2019	2.917.093,66	+945,42	2.918.039,08
2020	2.917.093,66	+473,52	2.917.567,18

### **ADEGUAMENTO DEI FONDI RISCHI**

Si è provveduto ad incrementare il fondo rischi soccombenze legali di parte corrente di euro 5.781,58, pari all'importo del contributo spettante per gli anni 2017 e 2018 a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DPCM 10.03.2017, previsto nell'ambito dei trasferimenti ministeriali. Poiché l'erogazione è subordinata alla rinuncia, da parte del Comune, "ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del contributo medesimo", si ritiene necessario incrementare il predetto fondo in quanto nell'ipotesi in cui tale importo dovesse essere erogato l'ente non potrà spenderlo vista la volontà di non rinunciare ad azioni legali volte ad ottenere una più corretta quantificazione del predetto importo.

E' stato, altresì, predisposto un accantonamento a fondo rischi di parte capitale di euro 237.846,00 per fronteggiare eventuali rischi di restituzione di somme ottenute dall'ente a titolo di entrate in conto capitale.

\*\*\*\*\*

A seguito delle predette variazioni, il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018/2020 rispetta, a livello previsionale, gli equilibri di bilancio finali, gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, il pareggio di bilancio e il fondo di cassa finale non negativo, nel rispetto degli stanziamenti previsti dalla norma a titolo di fondo di riserva e fondo di riserva di cassa. Il saldo del pareggio di bilancio per l'anno 2018, pari ad euro 972.394,58, comprende l'importo del fondo ristoro IMU-TASI, assegnato dal DPCM 10.03.2017 e confermato dall'art. 1, comma 870, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), pari ad euro 878.411,32, non rilevante ai fini del saldo.

Con la presente variazione è stato parzialmente rivisitato l'assetto di bilancio preesistente, continuando a garantire un'impostazione di entrate e di spese di parte corrente e di parte capitale rispondente ai requisiti di sana gestione finanziaria. Nello specifico:

- per l'intero triennio, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia sono interamente destinati al finanziamento di spese di investimento nell'ambito degli interventi specificamente previsti dall'art. 1, comma 460, della Legge n. 232 del 11.12.2016;
- per l'anno 2018, le entrate correnti di carattere non ricorrente, costituite dalle entrate da recupero evasione tributaria e dalla quota dei proventi da sanzioni del Codice della Strada non specificamente destinate ai sensi dell'art. 208 del C.d.S., al netto della relativa quota di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), pari a complessivi euro 812.463,94, sono destinate al finanziamento di spese di investimento per l'importo di euro 462.463,94 e di spese correnti non ripetitive per l'importo di euro 350.000,00.

Le spese correnti non ripetitive, individuate ai sensi dell'Allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, sono costituite dalle spese relative all'emergenza neve verificatasi nell'anno 2018, pari ad euro 160.000,00, e dalla quota imputata all'esercizio 2018 della spesa per ripristino funzionalità dell'arenile demaniale in seguito a mareggiata, pari ad euro 190.000,00;

- per l'anno 2018, una quota di entrate correnti di carattere ricorrente, pari ad euro 83.516,85, è destinata al finanziamento di spese di investimento.

Il prospetto che segue mostra la composizione dell'equilibrio di parte corrente, come risultante dal prospetto degli equilibri allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale.

<i>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</i>		
+	Entrate correnti ricorrenti che finanziano investimenti	83.516,85
+	Entrate correnti non ricorrenti al netto FCDE (recupero evasione + sanzioni C.d.S.)	812.463,94
-	Quota entrate correnti non ricorrenti al netto FCDE che finanzia spese correnti non ricorrenti	350.000,00
=	<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE - Quota di entrate correnti destinate al finanziamento di investimenti</b>	<b>545.980,79</b>
	<i>di cui entrate correnti ripetitive destinate ad investimenti</i>	<i>83.516,85</i>
	<i>di cui entrate correnti non ripetitive destinate ad investimenti</i>	<i>462.463,94</i>

Pur evidenziando come l'attuale assetto di bilancio risponda ai principi di sana gestione finanziaria del bilancio, potendo la parte corrente di carattere ripetitivo garantire il finanziamento del complesso della spesa corrente ricorrente e di una quota di spese di investimento, è obbligo rilevare come tale assetto sia stato raggiunto anche mediante un'operazione di contrazione della spesa corrente, sulla quale dovrà, pertanto, necessariamente essere posta attenzione nel prossimo futuro, per evitare che eventuali esigenze espansive di spesa corrente possano compromettere l'equilibrio sopra illustrato. Il mantenimento di tale assetto, infatti, potrà essere garantito soltanto in assenza di esigenze di incremento delle spese correnti e qualora tali esigenze si dovessero verificare sarà necessario, a parità di entrate, procedere ad una riduzione di investimenti, per la parte finanziata dalle entrate correnti di carattere ricorrente e, per la parte eventualmente non sufficiente, alla riduzione di altre spese correnti per l'ammontare necessario.

Per tale motivi si invita la Giunta comunale ad adottare, nei prossimi mesi, scelte finalizzate ad una necessaria attenta e prudente gestione della spesa corrente, allo scopo di evitare la compromissione dell'equilibrio strutturale del bilancio nel prossimo futuro e il ricorso ad entrate in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, indicatore, quest'ultimo, di una non sana gestione finanziaria per la magistratura contabile.

Si rileva, inoltre, che sarà necessario, nei mesi futuri, monitorare costantemente:

1. l'andamento della giacenza di cassa e delle riscossioni, dal momento che al 31.12.2018 dovrà essere garantito un fondo di cassa non negativo;
2. l'andamento degli accertamenti di entrata al fine di attivare tempestivamente ulteriori operazioni di riequilibrio nel caso in cui questi non dovessero essere rispondenti ai dati

previsionali; tali operazioni consisteranno, inevitabilmente, in ulteriori diminuzioni di spesa corrente;

3. le spese correnti e le spese in conto capitale, in quanto, nel caso in cui dovessero sorgere spese impreviste, sarà obbligata un'ulteriore diminuzione della spesa corrente attualmente prevista in bilancio, sempre a parità di entrate previste.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si invitano, pertanto tutti i Dirigenti comunali a monitorare costantemente l'andamento delle entrate e delle spese di rispettiva competenza, vista la necessità di dover eventualmente intervenire con ulteriori variazioni in diminuzione di spesa corrente nel caso in cui dovessero verificarsi scostamenti tra previsioni ed accertamenti delle entrate e/o delle spese impreviste o derivanti da debiti fuori bilancio.

Senigallia, 9 luglio 2018

Il Dirigente  
Area Risorse Umane e Finanziarie  
Dott.ssa Laura Pilonzi

